

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 222/46/2011

FATTO E DIRITTO

All'esito dell'odierna camera di consiglio la Commissione osserva che il ricorso risulta infondato.

Ed invero, quanto alla mancanza di avviso per il contraddittorio, si osserva che nel caso di specie non si applica il disposto di cui all'art. 6, co. 5, 1. 212/00, considerato che non si ravvisano "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", ma si è proceduto alla mera liquidazione dell'imposta dovuta a seguito della perdita delle agevolazioni.

Quanto alla decadenza del diritto dell'Ufficio, fatta valere dalla ricorrente, deve premettersi che non può dubitarsi dell'applicazione della proroga biennale anche all'azione amministrativa diretta al disconoscimento della spettanza di agevolazioni dichiarate dal contribuente, qual è appunto l'ipotesi della cosiddetta "agevolazione prima casa", prevista dall'articolo 1, comma 5 e nota 2-bis, Tariffa Dpr 131/1986, come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 4321/09.

Ciò premesso, si osserva che la ratio della proroga biennale dei termini di accertamento, richiamata dall'Agenzia delle Entrate, consiste nella necessità di garantire agli uffici finanziari impegnati nel controllo del condono i tempi tecnici necessari per la normale attività di controllo sugli atti "non condonati" ed è del tutto irrilevante che all'atto in questione sia o meno applicabile, in concreto, il condono medesimo.

Di conseguenza, nel caso di specie, i termini di accertamento sono stati prorogati di due anni, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, legge 289/02 ed il presente avviso di liquidazione è stato inviato tempestivamente alla ricorrente.

Il ricorso in esame risulta, pertanto, infondato e deve essere respinto.

La peculiarità della questione trattata, consiglia la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Compensa le spese.